

## DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 18 dicembre 2003

che modifica l'articolo 1, lettera f), della decisione BCE/2001/16 relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti a partire dall'esercizio finanziario 2002

(BCE/2003/22)

(2004/48/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 32,

vista la decisione BCE/2001/16, del 6 dicembre 2001, relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti a partire dall'esercizio finanziario 2002 <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1, lettera f), della decisione BCE/2001/16 definisce lo «schema di capitale sottoscritto» mediante il riferimento alla decisione BCE/1998/13, del 1° dicembre 1998, relativa alle quote percentuali delle banche centrali nazionali nello schema di sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea <sup>(2)</sup>.
- (2) La decisione BCE/2003/17, del 18 dicembre 2003, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea <sup>(3)</sup> abroga la decisione BCE/1998/13 a decorrere dal 1° gennaio 2004 e stabilisce le nuove ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali (BCN) nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (BCE) (di seguito «ponderazioni»).
- (3) L'articolo 1, lettera f), della decisione BCE/2001/16 necessita di essere modificato di conseguenza al fine di effettuare la distribuzione del reddito monetario delle BCN degli Stati membri che hanno adottato l'euro, a partire dall'esercizio finanziario 2004. Tale modifica dovrebbe comportare l'introduzione di una definizione generale di «schema di capitale sottoscritto» al fine di evitare ulteriori modifiche alla decisione BCE/2001/16 ogniqualvolta lo schema di capitale della BCE venga adeguato.
- (4) Perché il reddito della BCE prodotto nel primo trimestre del primo anno a partire dal quale si effettua ciascun adattamento quinquennale e quello distribuito alla fine di quel trimestre siano coerenti, è necessario derogare al primo sottoparagrafo dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione BCE/2001/16, al fine di assicurare che anche il

reddito prodotto nel mese di gennaio del trimestre in questione sia calcolato sulla base delle nuove ponderazioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

**Modifiche alla decisione BCE/2001/16**

La decisione BCE/2001/16 è modificata come segue:

- 1) L'articolo 1, lettera f), è sostituito dal testo seguente:
  - «f) per «schema di capitale sottoscritto» si intendono le quote (esprese in percentuali) del capitale della BCE sottoscritto che risultano dall'applicazione alle BCN delle ponderazioni nello schema di cui all'articolo 29.1 dello statuto, come applicabili per l'esercizio finanziario pertinente.»
- 2) Il seguente sottoparagrafo è aggiunto all'articolo 2, paragrafo 1:

«I saldi interni all'eurosistema sulle banconote in euro in circolazione, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio del primo anno a partire dal quale si effettua ciascun adattamento quinquennale, in conformità dell'articolo 29.3 dello statuto, sono calcolati sulla base dello schema di capitale sottoscritto adattato, applicato ai saldi relativi al totale delle banconote in euro in circolazione il 31 dicembre dell'anno precedente.»

## Articolo 2

**Disposizioni finali**

1. La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2004.
2. La presente decisione sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 dicembre 2003.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Jean-Claude TRICHET

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 20.12.2001, pag. 55.

<sup>(2)</sup> GU L 125 del 19.5.1999, pag. 33.

<sup>(3)</sup> Cfr. pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale.